

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Nuove direttive per l'attuazione della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007.

Il giorno **07 Dicembre 2007** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. prevede la possibilità di concedere contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed all'impiego delle fonti rinnovabili.

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione settoriale (art. 17 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4), nonché ai sensi dell'art. 5, comma 2, della sopracitata L.P. n. 14/1980, lo strumento amministrativo che consente di dare attuazione puntuale alle disposizioni legislative è una "delibera di criteri", che può essere aggiornata in funzione di esigenze di carattere tecnico, economico o normativo.

Con deliberazione n. 6619 di data 10.09.1999 la Giunta provinciale ha approvato la prima versione dei criteri per la concessione dei contributi di cui alla L.P. n. 14/1980. Successivamente tali criteri sono stati modificati con deliberazione n. 1484 di data 15.06.2001 e n. 2190 di data 13.09.2002, per adeguarli alla nuova disciplina della programmazione di sviluppo di cui al D.P.G.P. 25.09.2000, n. 24-42/Leg., per ridefinire le modalità di compilazione della graduatoria di priorità, nonché per tener conto dell'introduzione della moneta unica europea.

Da ultimo con deliberazione n. 1303 di data 24.06.2005, la Giunta provinciale ha disposto l'integrazione della deliberazione n. 2190/2002, introducendo la possibilità di individuare singolarmente gli interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza da ammettere al contributo nel corso dello stesso anno di presentazione della domanda, riconoscendo loro, all'interno della graduatoria, il più alto grado di priorità.

Con l'istituzione dell'Agenzia provinciale per l'energia, operante a far data dal 1 gennaio 2007, le competenze relative all'attuazione della L.P. n. 14/1980 e s.m. sono state attribuite all'Agenzia stessa che le esercita tramite il Servizio pianificazione energetica ed incentivi.

Uno dei compiti assegnati all'Agenzia è proprio la revisione della disciplina contenuta nella deliberazione n. 2190/2002 e s.m. per la concessione dei contributi sulla L.P. n. 14/1980 e s.m.. La finalità principale è quella di semplificare e rendere di conseguenza più rapida l'erogazione degli incentivi, superando i ritardi e le difficoltà degli ultimi anni, causati dalla notevole quantità di domande presentate e da una disciplina procedurale non efficace sotto il profilo della tempestività di risposta al cittadino. Risulta necessario, inoltre, tener conto dell'evoluzione tecnologica del settore e delle novità introdotte dalle normative statali in tema di energia e di incentivi.

In funzione di attuare questa revisione della disciplina, con la deliberazione n. 208 del 2 febbraio 2007, la Giunta provinciale ha stabilito di sospendere temporaneamente la presentazione di nuove domande a far data dal giorno 8 febbraio 2007 e fino alla definizione di nuovi criteri idonei ad introdurre i necessari elementi di semplificazione nell'iter di concessione del contributo. La Giunta provinciale ha stabilito altresì che nel periodo di sospensione non venga in alcun modo pregiudicata la possibilità del cittadino di accedere agli incentivi provinciali. Alla riapertura dei termini saranno pertanto individuati i meccanismi per ammettere al contributo coloro che avranno già iniziato la realizzazione di interventi incentivabili dopo l'8 febbraio 2007.

Rispetto ai tempi inizialmente individuati per definire la nuova disciplina, è emersa - in fase di pianificazione delle attività di riordino del settore - l'esigenza prioritaria di dare attuazione a quanto disposto con deliberazione n. 798 del 20 aprile 2007. Nel punto 5) del dispositivo di questo provvedimento la Giunta provinciale affidava infatti all'Agenzia il compito di effettuare in via

d'urgenza una ricognizione nei confronti di tutti i soggetti che avevano presentato domanda di contributo fino al 7 febbraio 2007: si trattava in parte di domande istruite ma non finanziate sull'ultima graduatoria approvata (2006) per carenza di risorse, in parte di istanze presentate ma non ancora esaminate ed istruite. Questa ricognizione ha comportato la predisposizione di una comunicazione informativa, corredata da una serie di documenti, inviata in data 12 giugno 2007 a oltre 9000 soggetti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli adempimenti connessi alla gestione di questo gruppo di domande, da trattare secondo i criteri della deliberazione n. 2190/2002 e s.m., si sono conclusi il 10 ottobre scorso con la verifica delle risposte pervenute per le quali si sta provvedendo alla concessione e liquidazione del contributo. Per coloro che non hanno riscontrato la comunicazione RAR inviata il 12 giugno u.s., si stabilisce che siano ricontattati con una seconda comunicazione RAR, finalizzata ad indicare la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo per definire la concessione o la decadenza delle realtive domande.

Le presenti direttive con cui si approvano i nuovi criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m., relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007, sono state redatte tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti atti:

- il Piano energetico-ambientale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003;
- l'Accordo di programma della qualità dell'aria approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 di data 29 ottobre 2004;
- il Progetto di distretto tecnologico per l'energia e l'ambiente previsto dal Programma di sviluppo provinciale per la XIII legislatura.

Vengono inoltre recepiti i nuovi e più avanzati orientamenti in materia di edilizia a basso consumo e a basso impatto ambientale, approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006 e n. 825 del 20 aprile 2007, nonché le nuove esperienze maturate in alcuni settori tecnologici e dell'evoluzione nel settore energetico.

Non sono disciplinati dalle presenti direttive i contributi di cui all'art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m., riguardanti i veicoli a basso impatto ambientale. La deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono definiti i criteri di concessione di questa tipologia di incentivo deve essere sottoposta al preventivo parere della competente commissione consiliare, per espressa disposizione di legge.

Gli aspetti più significativi che caratterizzano la presente delibera di criteri sono i seguenti:

- ~~€€€€€~~l'introduzione di nuove e più avanzate definizioni delle tecnologie ammissibili con la modifica delle priorità fra le stesse e una considerazione privilegiata degli interventi ritenuti più importanti ai fini dell'attuazione a livello locale del protocollo di Kyoto, quali la diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili e lo sviluppo delle politiche del distretto tecnologico per l'energia e l'ambiente;
- ~~€€€€€~~la previsione, per interventi con spesa ammessa fino ad Euro 25.000, di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere. La domanda di contributo verrà presentata in questi casi contestualmente alla rendicontazione dei lavori eseguiti;
- ~~€€€€€~~la previsione, per interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 25.000, di una procedura valutativa che prevede la necessità di presentare la domanda di contributo prima di iniziare la realizzazione dell'intervento;

- €€€€€l'introduzione del bando annuale di finanziamento, quale strumento predisposto dall'Agenzia e adottato dalla Giunta provinciale per definire tempi, modi e documentazione che il cittadino deve utilizzare per accedere ai contributi, nonché le modalità di impiego delle risorse a disposizione nell'esercizio di riferimento;
- €€€€€l'introduzione di una tendenziale omogeneizzazione delle percentuali di contributo, nonché di una semplificazione nell'applicazione delle relative misure, non prevedendo incrementi per interventi in zone svantaggiate o riduzioni in caso di cumulabilità con le detrazioni fiscali del 36%;
- €€€€€l'introduzione delle "schede tecniche" che riassumono anche in funzione istruttoria e operativa le n. 19 tipologie/tecnologie individuate con la rispettiva disciplina applicabile;

Tra gli elementi innovativi introdotti nella nuova disciplina si osserva che la previsione di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere, pur non essendo preclusa, non trova esplicita autorizzazione nella L.P. n. 14/1980. Per questa ragione è stata proposta dalla Giunta una apposita norma di legge autorizzativa nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)". L'efficacia della presente deliberazione, peraltro subordinata anche all'emanazione da parte della Giunta del bando annuale, decorre dall'entrata in vigore della disposizione legislativa.

Con la presente deliberazione, oltre ad approvare l'allegato contenente i nuovi criteri attuativi della L.P. n. 14/1980, si rende necessario definire indirizzi operativi, legati alla fase transitoria di passaggio alla nuova disciplina, indispensabili per disciplinare ordinatamente ed efficacemente tutte le fattispecie di intervento o di domanda di contributo che richiedono una specifica considerazione, nonché per autorizzare modalità speditive per provvedere alla concessione e liquidazione degli interventi realizzati

In particolare si stabilisce:

- €€€€€che gli interventi iniziati o realizzati dall'8 febbraio 2007, indipendentemente dall'entità della spesa ammessa, siano considerati al fine della concessione del contributo sulla base della nuova disciplina di criteri approvata con il presente provvedimento, a far data dalla riapertura dei termini di presentazione delle domande stabilita con il bando annuale ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia. Sono comunque fatti salvi e ammessi al contributo gli interventi per tipologie/tecnologie non previste nei nuovi criteri, ma contemplate nei criteri precedenti;
- €€€€€che i soggetti titolari di domande, presentate fino al 7 febbraio 2007, che non abbiano riscontrato la comunicazione RAR inviata dall'Agenzia in data 12 giugno 2007, in attuazione della fase ricognitiva disposta dalla deliberazione n. 798/2007, siano ricontattati con una seconda comunicazione RAR, finalizzata ad indicare la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo entro il quale gli stessi possono:
 - presentare la documentazione di completamento dei lavori per ottenere la liquidazione del contributo;
 - rinunciare al contributo per carenza di interesse o per aver scelto di avvalersi degli incentivi statali;
 - non riscontrare la comunicazione e in questo caso la decorrenza del termine ultimativo del 30 giugno 2008 comporterà la decadenza della domanda e la conseguente archiviazione della pratica.

Qualora la spesa ammessa sia superiore al limite di Euro 25.000 i predetti soggetti possono, in aggiunta alle opzioni appena considerate, dichiarare motivatamente di non essere in grado di completare l'intervento entro il termine del 30 giugno 2008 e richiedere di essere ammessi alla procedura valutativa da attuare nel corso del 2008;

- ~~€€€€€~~che i soggetti titolari di domande di contributo, ai quali non era stato fissato un termine di rendicontazione delle opere, e che finora non hanno presentato richiesta di liquidazione dell'incentivo concesso, siano contattati con una comunicazione RAR nella quale viene fissata la data del 30 giugno 2008 quale termine ultimo per presentare la documentazione di completamento dei lavori e chiedere la liquidazione del contributo. Trascorso tale termine si procede alla revoca del contributo e all'archiviazione della pratica;
- ~~€€€€€~~che la concessione dei contributi per interventi già realizzati alla data del 31 dicembre 2006, di cui è stata acquisita la documentazione di rendicontazione, a seguito della ricognizione effettuata nel corso del 2007 in attuazione della deliberazione n. 798/2007, possa essere disposta in via forfetaria, secondo la metodologia prevista dal presente provvedimento, cumulativamente per tutti i beneficiari individuati negli elenchi predisposti e da approvare con provvedimento dell'Agenzia provinciale per l'energia, autorizzando il Servizio competente a determinare, anche in via forfetaria, la misura individuale dell'incentivo, senza ulteriori provvedimenti, in sede di liquidazione del contributo.

Della nuova disciplina dovrà essere data informazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia nelle forme ritenute più opportune.

L'efficacia dei nuovi criteri sarà completa con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative contenute nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273 e con l'approvazione del bando annuale in cui viene fissata la data di riapertura dei termini per la presentazione di domande o di documentazione riguardante la realizzazione degli interventi.

La proposta dei nuovi criteri è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l'esame preventivo della stessa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1112 del 24.05.2002, modificata dalla deliberazione n. 336 del 20.02.2004 e della deliberazione n. 1290 del 24.06.2005, e sono stati acquisiti i relativi pareri, nonché le osservazioni migliorative e integrative.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista a L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m.;
- vista la L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e il D.P.G.P. 25 settembre 2000, N. 24-42/Leg;
- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg.;
- vista la propria deliberazione n. 208 del 2 febbraio 2007;
- vista la propria deliberazione n. 798 del 20 aprile 2007;
- visto il disegno di legge provinciale 31 ottobre 2007, n.273;
- visti i pareri dei servizi di staff;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m., relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007, contenuti nell'ALLEGATO 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che l'efficacia della presente deliberazione decorre dall'entrata in vigore della disposizione legislativa contenuta nel disegno di legge 31 ottobre 2007, n. 273, che autorizza l'introduzione nei nuovi criteri attuativi della L.P. n. 14/1980 e s.m. di una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione delle opere, della possibilità di determinazione forfetaria del contributo, nonché l'autorizzazione ad applicare i nuovi criteri, limitatamente agli aspetti procedurali, anche ai contributi richiesti e non ancora concessi alla data di entrata in vigore della legge;
- 3) di stabilire che la data di riapertura dei termini - temporaneamente sospesi con la deliberazione n. 208/2007 - per la presentazione di nuove domande o per la contestuale presentazione di domande con relativa documentazione di effettuazione dei lavori, verrà definita nel bando annuale adottato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per l'energia;
- 4) di ribadire che il periodo di sospensione nella presentazione di nuove domande di contributo non va in alcun modo ad incidere sulla possibilità del cittadino di accedere agli incentivi provinciali, così come disposto al punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 208/2007;
- 5) di stabilire che gli interventi iniziati o realizzati a partire dall'8 febbraio 2007, indipendentemente dall'entità della spesa ammessa, saranno considerati al fine della concessione del contributo sulla base della nuova disciplina di criteri approvata con il presente provvedimento. Sono fatti salvi e ammessi al contributo gli interventi per tipologie/tecnologie non previste nei nuovi criteri, ma contemplate nei criteri precedenti;
- 6) di stabilire che ai soggetti titolari di domande presentate fino al 7 febbraio 2007, che non hanno dato riscontro alla comunicazione RAR inviata dall'Agenzia in data 12 giugno 2007, in attuazione della fase ricognitiva disposta dalla deliberazione n. 798/2007, venga assegnato un ulteriore termine, fissato al 30 giugno 2008, per la definizione di tali pratiche, secondo le modalità indicate in premessa;
- 7) di stabilire che ai soggetti titolari di domande di contributo, ai quali non era stato fissato un termine di rendicontazione delle opere e che non hanno finora presentato la documentazione per la liquidazione del contributo, venga assegnato il termine del 30 giugno 2008, per la definizione di tali pratiche, secondo le modalità indicate in premessa;
- 8) di autorizzare l'Agenzia provinciale per l'energia - con riferimento agli interventi già realizzati alla data del 31 dicembre 2006 di cui è stata acquisita la documentazione di rendicontazione, a seguito della ricognizione effettuata nel corso del 2007 in attuazione della deliberazione n. 798/2007 - a disporre la concessione dei contributi in via forfetaria, secondo la metodologia prevista dal presente provvedimento, cumulativamente per tutti i beneficiari individuati negli elenchi predisposti e da approvare con provvedimento dell'Agenzia stessa, autorizzando il Servizio competente a determinare, anche in via forfetaria, la misura individuale dell'incentivo, senza ulteriori provvedimenti in sede di liquidazione del contributo;
- 9) di stabilire che rimane invariata la vigente disciplina relativa agli investimenti pubblici considerati significativi, rientranti del piano degli investimenti nel settore dell'energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.;

- 10) di stabilire che le disposizioni in materia di cumulabilità dei contributi individuate al punto 5.2 dell'allegato al presente atto sostituiscono integralmente la previgente disciplina;
- 11) di promuovere una adeguata informazione pubblica, secondo modalità definite dall'Agenzia e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

MOD